



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 86 del 03 AGO. 2011

OGGETTO: Causa: L. S. "Archimede" di Messina c/ A.M.A.M. e Provincia. Opposizione tardiva al D.I. n. 6173/2010 -R.A.G. Spe - 1554/10 emesso dal Presidente del Tribunale di Messina ed opposizione al pedissequo atto di precetto (cit. not. 12.5.2011). Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente della Provincia Regionale di Messina a costituirsi. Senza impegno di spesa.

L'anno duemilaundici il giorno TRE del mese di AGOSTO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4.	Assessore Dott. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6.	Assessore Sig. ^{Dott.} Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>NO</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>SI</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

On. Av. Giovanni Cesare RICEVUTO

Il Presidente

stante l'urgenza di provvedere in merito, propono che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Predisposta dal I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
U.O. Legale e Contenzioso - U.O. Studi e Consulenze Giuridiche

OGGETTO: Causa: L. S. "Archimede" di Messina c/ A.M.A.M. e Provincia. Opposizione tardiva al D.I. n. 6173/2010 -R.A.G. Spe - 1554/10 emesso dal Presidente del Tribunale di Messina ed opposizione al pedissequo atto di precetto (cit. not. 12.5.2011). Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente della Provincia Regionale di Messina a costituirsi. Senza impegno di spesa.

PREMESSO che, con deliberazione n. 24 del 7.3.2011 della Giunta Provinciale, il Sig. Presidente di questo Ente è stato autorizzato a proporre opposizione al D.I. n. 6173/2010 R.A.G. Spe - 1554/10, emesso dal Presidente del Tribunale di Messina ad istanza dell'A.M.A.M. contro il L.S. "Archimede" di Messina e questa Provincia, e a conferire il relativo incarico difensivo a un Legale di fiducia dell'Ente, impegnando a tal fine l'importo di € 3.800,00 comprensivi di C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

RITENUTO che il Sig. Presidente ha conferito l'incarico difensivo di cui sopra all'avv. Giuseppe Denaro, con studio professionale in Messina, Via Cernaia, n.3, che ha già notificato il relativo atto di opposizione all'A.M.A.M. e iscritto la causa al n. 459/2011 di Ruolo Generale del Tribunale di Messina (G.I. Dott. Orifici);

CONSIDERATO che, con successivo atto notificato il 12.5.2011, il Liceo Scientifico "Archimede" di Messina ha proposto opposizione tardiva al succitato decreto ingiuntivo ed opposizione al pedissequo atto di precetto (notificato nei suoi confronti dall'A.M.A.M.), motivando la mancata, tempestiva opposizione al decreto, con la pretesa irritualità della notificazione dello stesso, e citando contestualmente tanto la società intimante, quanto questo Ente a comparire innanzi al Tribunale di Messina, all'udienza del 27.07.2011;

CONSIDERATO che, pertanto, appare necessario autorizzare il Sig. Presidente a costituirsi anche nel presente giudizio, per far rilevare la connessione oggettiva e soggettiva con il preesistente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 6173/2010 -R.A.G. Spe - 1554/10, recante il n. RG 459/2011, instaurato da questa Provincia contro l'A.M.A.M. e il L.S. "Archimede" di Messina, confermando a tal fine il relativo incarico difensivo al succitato avv.

Giuseppe Denaro, senza ulteriore impegno di spesa rispetto a quello già assunto con la deliberazione n. 24 del 7.3.2011 della Giunta Provinciale;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il D.L. n. 223/06 convertito con L. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente a costituirsi nel giudizio di opposizione tardiva al D.I. n. 6173/2010 R.A.G. Spe - 1554/10 emesso dal Presidente del Tribunale di Messina e al pedissequo atto di precetto, instaurato, con atto notificato il 12.05.2011, dal L.S. "Archimede" di Messina, e a confermare il relativo incarico difensivo all'avv. Giuseppe Denaro, con studio professionale in Messina, Via Cernaia, n. 3, al quale accordare ogni e più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che il presente incarico non comporta ulteriore impegno di spesa rispetto a quello già assunto con la deliberazione n. 24 del 7.3.2011, poiché il giudizio per cui viene conferito è oggettivamente e soggettivamente connesso con il precedente giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 6173/2010 -R.A.G. Spe - 1554/10, recante il n. RG 459/2011, instaurato da questa Provincia contro l'A.M.A.M. e il L.S. "Archimede" di Messina;

DARE MANDATO al Dirigente del I Dipartimento - U.D. Affari Legali..., U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO REGIONALE DI MESSINA


Provincia Regionale di Messina

Ufficio Regionale di Messina
U.O. Affari Legali e Contenzioso


Allegati: Atto notificato il 12.5.2011

Messina,


Il Funzionario



IL DIRIGENTE del I Dip.
U.O. Affari Legali e Contenzioso



Visto: Il Presidente



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.


Messina, 29 GIU. 2011

IL DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:



Messina, 8 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò



Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Messina, _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ripartizione Finanziaria - Uff. Impegni-Pareri

VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina, 7/7/11 Il Funzionario



Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina, _____

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione ✓ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 07 AGO. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, il 03 AGO. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, il 04 AGO. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Anna Maria TRIPODO

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI MESSINA

COPIA
URGENTE

CT. 1324/2011 Avv. Antillo

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
OPPOSIZIONE TARDIVA A DECRETO INGIUNTIVO
EX ART. 650 C.P.C.
ED OPPOSIZIONE A PRECETTO

SI NOTIFICHINO

ENTRO IL 12.5.2011

L'AVVOCATO DELLO STATO
(Giuseppe ANTILLO)

Il Liceo Scientifico Statale "Archimede" di Messina, in persona del Dirigente *pro tempore*, (c.f. 80002840835), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (c.f. 80003660836), presso i cui uffici in Via dei Mille, is. n. 221, è *ope legis* domiciliato, propone

OPPOSIZIONE

avverso il decreto ingiuntivo n. 1554/10 (R.A.G. Spe. N. 6173/10) emesso dal Tribunale Civile di Messina - in persona del Giudice designato, con il quale, ad istanza dell'AMAM - Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A - è stato ingiunto alla Provincia Regionale di Messina e al Liceo Scientifico Statale "Archimede" di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, il pagamento della complessiva somma di € 100.167,32, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo, e spese della procedura monitoria,

e

avverso l'atto di precetto, notificato all'Istituto opponente dall'AMAM, in data 3.5.2011, con cui è stato intimato, in virtù del predetto decreto monitorio, munito di formula esecutiva in data 14.3.2011, il pagamento della complessiva somma di Euro 104.229,34 oltre accessori.

1° DIP. AFF. LEG.
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
P.C. IN ENTRATA

MOTIVI

Opposizione a D.I.
Ammissibilità dell'opposizione tardiva
ai sensi dell'art. 650 c.p.c.

12 MAG 2011
1° DIPARTIMENTO - 1° U.D.

Il D.I. opposto è stato irregolarmente notificato dall'AMAM, in data 16.12.2011, direttamente presso il Liceo Scientifico Statale "Archimede" di Messina, invece che presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.
Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 11, comma I, del T.U. n°1611/1933, "Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
13/05/2011
Protocollo n°0017806/11

1873/UL

16 MAG 2011

27 7 2011

giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”.

Inoltre il III comma del citato articolo stabilisce che “*Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio*”.

Si rileva altresì che alle istituzioni scolastiche statali, cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997, continua ad applicarsi, in virtù dell'art.1, lettera b), d.P.R. n. 352 del 2001 (che ha aggiunto all'art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999 il comma 7 bis), la disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi degli art. 1 e 11 del r.d. n. 1611 del 1933.

E' stato infatti ritenuto che “*le istituzioni scolastiche statali, alle quali è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997, sono compenstrate nell'Amministrazione dello Stato e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1, lettera b), d.P.R. n. 352 del 2001, che ha aggiunto all'art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999 il comma 7 bis, il quale determina l'applicazione della disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi degli art. 1 e 11 del r.d. n. 1611 del 1933 ..*” (Cass. Civ. Sez. III 13.7.2004 n.12977).

Ciò premesso, si specifica che dalla lettura sistematica dell'art. 650 c.p.c., la cui *ratio* consiste nella rilevazione che l'interessato non ha potuto esercitare nel termine stabilito il diritto di difesa, non potrà non ritenersi che il diritto di difesa della P.A. è stato automaticamente violato a causa dell'irregolarità della notifica.

Ne discende, pertanto, l'ammissibilità della presente opposizione tardiva *ex art. 650 c.p.c.*, non avendo avuto l'odierno opponente tempestiva conoscenza del D.I. per irregolarità della notificazione.

Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.

La notificazione del D.I. opposto è viziata da nullità, in quanto è stata effettuata erroneamente presso il Liceo Scientifico Statale “Archimede” di Messina, in quanto la stessa è stata effettuata il palese violazione del combinato disposto degli artt. 144 c.p.c. e 11 T.U. n. 1611/1933, con la conseguenza che trova applicazione la sanzione di nullità della notificazione espressamente prevista dal III comma del citato art. 11 T.U. n°1611/1933.

Ne deriva che la notifica del D.I. opposto, che determina la pendenza del lite, è senz'altro viziata da nullità.

Inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Alla luce delle considerazioni appena esposte, va rilevato che la radicale nullità della notifica del decreto ingiuntivo *de quo* ne determina altresì la sua inefficacia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., il quale dispone

che “il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia...”

Poiché nella specie il decreto monitorio risulta essere stato emesso dal Tribunale di Messina in data 2.12.2010, deve ritenersi, ex art. 644 c.p.c., ormai priva di efficacia l’ingiunzione oggi opposta.

**Difetto di legittimazione passiva del
Liceo Scientifico Statale Archimede**

L’Istituto scolastico opponente eccepisce in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio in questione.

L’art. 3 della Legge 11.1.1996 n. 26 stabilisce che “*In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:*

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate”.

Ne consegue che il Legislatore ha posto direttamente a carico degli enti locali l’onere relativo alle varie spese di funzionamento degli istituti scolastici, ivi comprese le spese “*per la provvista dell’acqua*”.

Pertanto, con riguardo al caso di specie, in cui la fornitura di acqua è stata effettuata in favore di un istituti di istruzione secondaria superiore (Liceo Scientifico Statale), il relativo onere di pagamento deve ritenersi posto, *ex lege*, a carico della Provincia Regionale di Messina.

In tal senso si è peraltro pronunciata la giurisprudenza, la quale, nel chiarire quali oneri gravano in capo agli enti locali, ha avuto modi di precisare che "... la l. 11 gennaio 1996 n. 23, sull'edilizia scolastica che - in attuazione della l. 8 giugno 1990 n. 142, sulle autonomie locali - devolve ai comuni la realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a scuole materne, elementari e medie inferiori, e fa carico ai comuni "anche delle spese varie d'ufficio e per l'arredamento e di quelle per le utenze telefoniche ed elettriche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed i relativi impianti", introduce specifiche deroghe al principio della ripartizione delle spese fra i comuni e lo Stato riguardanti la gestione degli edifici e quelli delle attività d'istruzione" Cass. Civ.Sez. Trib. 1.9.2004 n. 17617) .

Inoltre si rileva che l'art. 3 della legge n.26/1996 prevede espressamente che le province "provvedono altresì alle spese" per la provvista dell'acqua; ciò induce a ritenere che la corresponsione delle somme dovute per la fornitura idrica deve ritenersi posto direttamente a carico del predetto ente locale.

Detta circostanza trova conferma nella previsioni del IV comma del citato art.3, secondo cui gli enti territoriali competenti "possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico".

Infatti, in tale ipotesi, gli enti "assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate".

Pertanto, in assenza di una specifica delega amministrativa delle funzioni, i relativi oneri finanziari restano a carico dell'ente locale.

Si rileva inoltre che la Provincia regionale di Messina non ha mai erogato al Liceo Scientifico Statale il finanziamento necessario e sufficiente per il pagamento delle somme oggi rivendicate dall'AMAM.

Infondatezza nel merito della pretesa azionata.

Si eccepisce l'infondatezza della pretesa azionata dall'AMAM in ordine sulla base delle forniture di acqua presuntivamente effettuate in favore del Liceo Scientifico opponente.

Infatti, per gli anni dal 1991 al 2004 non sono mai stati rilevati i consumi effettivi da parte dell'AMAM, ma sono stati addebitati solo i c.d "minimi contrattuali".

Nelle fatture pervenute all'Istituto Scolastico in data 15/05/2007 viene, invece, imputato un consumo di 61.421 mc per gli anni 2004 (17.632 mc.), 2005 (17.583 mc.), 2006 (17.583 mc.) e 1° trim. 2007 (4336 mc. - che moltiplicati per 4 trimestri fanno 17.344 mc.).

Tale consumo di 61.421 mc., se fosse stato suddiviso negli anni dal 1991 al 2010, avrebbe determinato una media di circa 3000 mc/anno, sicuramente più adeguata alle dimensioni dell'Istituto scolastico "Archimede".

Va osservato infatti che un consumo medio di 3000 mc./anno avrebbe determinato, in 7 anni (dal 2004 al 2010) un costo complessivo, presumibile, di circa Euro 29.000.

In merito si osserva che il Liceo Scientifico "Archimede" ha corrisposto, per lo stesso periodo, la somma complessiva di €.22.968,37 (€.1439,06 + €.1439,051 €. 9996,00 + €. 10.094,26), per cui il debito residuo risulterebbe di circa Euro 6000 .

Inoltre l'omogeneità dei consumi imputati nei diversi anni risulta indecifrabile e induce a ritenere che i consumi rilevati si riferiscano in realtà ad un più ampio spazio temporale e, presumibilmente, dall'installazione del contatore.

L'ammontare complessivo dei metri cibi rilevati dalla lettura del contatore, effettuata il 10/05/2007, é stato, forse, impropriamente ripartito dall'AMAM negli anni 2004-2007 e, pertanto, parte delle somme richieste potrebbero essere già cadute in prescrizione in quanto relative al periodo dal 01/01/1991 al 31/12/2003.

Inoltre si eccepisce che sulle somme risultanti da ogni fattura incidono, in misura considerevole ed indebitamente, le varie maggiorazioni previste per le "eccedenze di fascia"; tali maggiorazioni, se lo stesso consumo fosse stato regolarmente rilevato nel tempo e correttamente addebitato negli anni a partire dal 1991, non avrebbero avuto ragione di essere (il costo al mc. di acqua risulta di Euro 0,464811 per la prima fascia ma ben 1,394434 per l'ultima fascia).

Va tenuto conto, altresì, che i costi addebitati si riferiscono alle tariffe aggiornate in vigore dal 2004 mentre buona parte del consumo, effettuato in anni precedenti, avrebbe dovuto essere fatturato alle tariffe in vigore nei suddetti periodi.

Da quanto sopra evidenziato emerge chiaramente l'abnormità della pretesa creditoria dell'AMAM, la quale non trova alcun ragionevole riscontro nelle ordinarie modalità di erogazione e contabilizzazione delle forniture idriche.

Ciò trova conferma nella circostanza che, alla data del 18/07/2005, risultano regolarmente pagate tutte le fatture emesse per consumi fino al 31/12/2004 (anni dal 1991 al 2004 — con l'imputazione del solo minimo contrattuale senza alcuna lettura del contatore)

Ne consegue che all'Istituto Scolastico opponente non può essere imputata alcuna responsabilità né di carattere tecnico (eventuali carenze di manutenzione o perdite della rete idrica sono di competenza della Provincia Regionale) né di carattere amministrativo-gestionale, giacché fatturazioni improprie dovute ad anomale o irregolari letture del contatore e/o eventuali malfunzionamenti dello stesso andrebbero imputate all'AMAM spa di Messina.

Prescrizione del diritto di cui al D.I. opposto.

Per quanto concerne i presunti consumi di acqua afferenti agli anni 2003 e 2004, si eccipisce l'intervenuta prescrizione (quinquennale) del credito azionato da controparte.

Domanda di rivalsa e/o di manleva

In via subordinata e senza recesso dalle superiori eccezioni, il Liceo Scientifico Statale "Archimede" propone domanda di rivalsa e/o di manleva nei confronti della Provincia Regionale di Messina, per quanto eventuale dovesse essere tenuta a corrispondere all'AMAM a seguito dell'accoglimento delle domande *ex adverso* formulate.

Infatti, la citata previsione dell'art. 3 della Legge 11.1.1996 n. 26 fissa comunque il principio secondo il quale non possono gravare sugli istituti scolastici gli oneri di funzionamento delle scuole, fra cui le spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

In meriti si rileva che l'Istituto Scolastico opponente a sistematicamente inoltrato alla Provincia Regionale di Messina le richieste di pagamento formulate dall'AMAM, chiedendo alla stessa di corrispondere quanto dovuto e/o di accreditare alla scuola i finanziamenti necessari per adempiere alle fatture.

Quindi non può revocarsi in dubbio il diritto del Liceo Scientifico Statale Archimede di essere manlevato o comunque tenuto indenne per quanto eventualmente dovuto e/o corrisposto in favore dell'AMAM per le forniture di acqua presso il proprio Istituto, con conseguente diritto dell'Amministrazione scolastica opponente di rivalersi sulla Provincia Regionale di Messina.

Pertanto si chiede che la Provincia Regionale di Messina venga condannata a tenere indenne e/o comunque a rimborsare l'Amministrazione scolastica per tutto quanto verrà eventualmente riconosciuto come spettante in favore dell'AMAM per i motivi per cui è causa.

Istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi del combinato disposto ex art. 650 e 649 c.p.c.

Alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti il notevole pregiudizio patrimoniale e amministrativo che potrà derivare all'Amministrazione scolastica opponente dall'esecuzione del decreto monitorio opposto, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia disporre, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 650 e 649 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione concessa in data al decreto ingiuntivo n. 1554/10.

* * * * *

Opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c.

Il Liceo Scientifico Statale "Archimede" propone altresì opposizione all'atto di precetto, notificato in data 3.5.2011, con cui l'AMAM ha intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 104.229,54, in

virtù del decreto ingiuntivo n. 1554/10, munito di formula esecutiva in data 14.3.2011.

**Inesistenza del diritto di procedere
ad esecuzione forzata**

Come sopra eccepito, la notificazione del D.I. n.1554/10, azionato con l'atto di precetto opposto, è viziata da nullità, essendo stata effettuata direttamente nei confronti del Liceo Scientifico Statale "Archimede" di Messina, in palese violazione del combinato disposto degli artt. 144 c.p.c. e 11 T.U. n. 1611/1933.

Pertanto, nella specie, trova applicazione la sanzione di nullità della notificazione espressamente prevista dal III comma del citato art. 11 T.U. n°1611/1933, con la conseguenza che la notifica del D.I. opposto, che determina la pendenza del lite, è da ritenersi senz'altro nulla.

La radicale nullità della notifica del decreto ingiuntivo *de quo* ne determina altresì la sua inefficacia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., il quale dispone che "il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia..."

Poiché nella specie il decreto monitorio risulta essere stato emesso dal Tribunale di Messina in data 2.12.2010, deve ritenersi, ex art. 644 c.p.c., ormai priva di efficacia l'ingiunzione oggi opposta.

Ciò determina l'inesistenza del diritto dell'AMAM di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'Istituto scolastico opponente.

**Istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo
ex art. 615, I comma, c.p.c.**

Non vi è dubbio che nella fattispecie l'esecuzione intrapresa dall'AMAM sia da reputarsi del tutto illegittima ed ingiusta, in quanto azionata sulla base di un titolo esecutivo inesistente o comunque nullo nei confronti dell'Istituto scolastico opponente.

Inoltre l'Amministrazione scolastica, nell'impugnare il decreto monitorio, ha eccepito, sia la propria carenza di legittimazione passiva che la palese infondatezza dell'abnorme pretesa azionata dall'AMAM.

Appare chiaro, quindi, che dall'iniziata esecuzione non potrà che derivare un notevole ed ingiusto danno all'intimata Amministrazione scolastica che, com'è noto, non dispone di certo delle somme necessarie per soddisfare il presunto credito *ex adverso* vantato.

Ne deriva che nella specie sussistono i gravi motivi richiesti dal I comma dell'art. 615 c.p.c. per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.

Pertanto, il **Liceo Scientifico Statale "Archimede"**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *ut supra* rappresentato e difeso,

CITA

l'Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Messina, Viale Giostra – Ritiro

(c.f. 019378208833), rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Ghirlanda, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Messina, Piazza Duomo n. 10, e la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina, Corso Cavour "Palazzo dei Leoni" (c.f. 80002760835), davanti il Tribunale di Messina, Giudice Istruttore designando, all'udienza del 27 luglio 2011, ore e locali di rito, con invito a costituirsi in cancelleria venti giorni prima dell'udienza di citazione ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva rituale costituzione, nei termini indicati, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt 38 e 167 c.p.c., ovvero, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa:

in via preliminare

a) disporre, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 650 e 649 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione concessa in data al decreto ingiuntivo n. 1554/10;

b) disporre, ai sensi del I comma dell'art. 615 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;

nel merito

a) ammettere l'opposizione tardiva a D.I. ex art. 650 c.p.c., proposta dal concludente Liceo Scientifico Statale "Archimede";

b) ritenere nulla la notificazione del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare il medesimo inefficace;

c) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica opponente;

d) rigettare perché prescritte o comunque infondate le domande creditorie formulate dall'AMAM;

in subordine,

e) ritenere e dichiarare il diritto del Liceo Scientifico Statale Archimede di essere manlevato o comunque tenuto indenne dalla Provincia Regionale di Messina per quanto eventualmente sarà tenuto a corrispondere in favore dell'AMAM, con conseguente diritto dell'Amministrazione scolastica opponente di rivalersi sulla Provincia Regionale di Messina.

f) dichiarare l'insussistenza del diritto dell'AMAM ad agire esecutivamente nei confronti dell'Istituto opponente in forza della sopra richiamato decreto ingiuntivo, per l'intera somma pretesa nell'atto di precetto;

Con vittoria di spese e compensi.


Si produce :

- Decreto ingiuntivo n.1554/10;

- atto di precetto;

- Nota prot. 10649 del 14/05/2007 dell'AMAM;
- Nota prot. 1538 del 19/02/2009 del Liceo Archimede con allegata intimazione di pagamento dell'Agenzia FIRE;
- Nota prot. 7686 del 03/03/2009 della Provincia Regionale di Messina;
- Nota del 23/02/2010 dell'Avv. Ghirlanda;
- Nota prot. 1507 del 01/03/2010 del Liceo Archimede all'avv. Ghirlanda;
- Nota prot. 1508 del 01/03/2010 del Liceo Archimede alla Provincia Regionale di Messina;
- Nota prot. 9727/10 del 15/03/2010 della Provincia Regionale di Messina;
- Nota prot. 2404 del 27/03/2010 del Liceo Archimede alla Provincia Regionale;
- copia fatture pagate;
- copia fattura ancora da pagare.

Messina, 10 maggio 2011


Giuseppe Antillo
Avvocato dello Stato

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2011, il giorno _____ del mese di maggio, ad istanza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina e del Liceo Scientifico Statale Archimede, in persona del legale rappresentante pro tempore, io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto alla Corte di Appello di Messina, ho notificato e dato copia conforme all'originale da me collazionato del su esteso atto di citazione:

1) all'**Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Messina, Viale Giostra – Ritiro (c.f. 019378208833), rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Ghirlanda, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Messina, Piazza Duomo n. 10, ivi consegnandone copia a mani di

2) alla **Provincia Regionale di Messina**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina, Corso Cavour "Palazzo dei Leoni, ivi consegnandone copia a mani di

dell'Avv. ref. Nico Wip' d.g.

12/5/11



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
CHINDEMI DOMENICO
UNEP - C.A. MESSINA

~~16587~~

16565
Cronologia n.

A	URG
Diritti	
Trasporti	
T	
10%	
Posti	
TOTALE	9,61
Messina,	
Doppio sacco 10%	

11 MAG. 2011